

SINTESI DELLA FINANZIARIA 2004 - L. 350 del 24/12/2003

testo integrale del provvedimento scaricabile da www.studiomeriggi.it - sezione circolari -

La Legge Finanziaria è in soli 4 articoli che rappresentano le quattro grandi macro-categorie oggetto di intervento:

Art.1) Risultati differenziali (analisi dei livelli di saldo netto da finanziare per gli anni 2004 –2005 - 2006)

Art.2) Disposizioni in materia di entrate (pressioni ed agevolazioni fiscali)

Art.3) Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici (spese pubbliche)

Art.4) Finanziamento agli investimenti (aiuti alla produzione)

Nella presente si evidenziano gli articoli che introducono novità fiscali e previdenziali, con una sintetica illustrazione delle discipline introdotte

Art. 2

comma 1: Riduzione Irap agricola

Per il 2003 l'aliquota Irap è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.

(modifica all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

comma 2: Proroga Regime speciale Iva

Il regime speciale per gli imprenditori agricoli, consistente nella detrazione dell'Iva mediante le percentuali di compensazione, viene prorogato al 31 dicembre 2004, indipendentemente dal volume di affari. (art. 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Viene prorogato al 1 gennaio 2005 l'obbligo di contabilità separata previsto dall'art. 36 DPR 633/72 per le imprese agricole che esercitano diverse attività.

comma 3: Piccola proprietà contadina

L'agevolazione prevista per i coltivatori diretti ai fini dell'imposta di registro (misura fissa e non percentuale) e catastale, per l'acquisto di terreni agricoli è prorogata al 31 dicembre 2004 (modifica al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)

comma 4: Proroga esenzione accisa

Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa.

comma 5: Proroga agevolazioni per i pescatori

Sono prorogate le agevolazioni previste per chi esercita la pesca costiera o in acque interne consistente in un credito di imposta a salvaguardia dell'occupazione della gente di mare (modifica all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

comma 6: Individuazione attività agricole e connesse

Vengono individuate le attività dirette alla manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli.

Per le attività connesse viene eliminato il vincolo quantitativo e introdotto il concetto di "prevalenza" dei prodotti agricoli ottenuti dal fondo rispetto ai prodotti acquistati presso terzi.

I prodotti devono essere individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali

Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli individuati dal Ministero dell'economia, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o

soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice

civile, rientranti tra le attività connesse, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi ,conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo scegliendo la determinazione del reddito nel modo normale.

Le disposizioni non si applicano alle società di capitali e alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice .

comma 7 – Tassazione delle attività agricole e connesse

Viene aggiunto un nuovo articolo 34-bis. che prevede per le attività agricole connesse, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento , a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

Anche a questo regime si può rinunciare.

comma 10 : Modifiche al concordato preventivo

Il concordato preventivo è stato introdotto dall'art. 33 del d.l. n. 269/03, convertito dalla L. n. 326/2003.

La finanziaria apporta diverse modifiche per rendere più appetibile il concordato.

In particolare:

I ricavi o compensi devono essere incrementati:

- per il 2003 prendendo come base il 2001 e applicando l'8% (prima era prevista il 9%), per il 2004 prendendo i ricavi o compensi del 2003 e applicando il 5% (prima era prevista l'aliquota del 4,5%)
- altre modifiche riguardano i poteri di accertamento dell'Ufficio e la previsione di sanzioni per chi non aderisce (sospensione dell'attività se si rilevano di tre violazioni inerenti a scontrino e ricevuta nel corso di 5 anni)

ed ancora:

- possibilità di non adeguare il 2001 se si aderisce per l'anno 2002 alle sanatorie previste dagli artt. 7, 8 e 9, Legge n. 289/2002.
- indicazione della dichiarazione Iva dell'ammontare delle vendite o prestazioni effettuate nei confronti di privati e di soggetti passivi di imposta.

comma 15 - 16: Detrazione Irpef ristrutturazioni edilizie al 41% con limite di 60 mila euro e Proroga detrazione 41% ristrutturazioni interi fabbricati

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per le parti comuni di edifici; interventi di manutenzione ordinaria, per le parti comuni) viene previsto:

- aumento della detrazione dal 36% al 41% per le spese sostenute nel 2004
- aumento del tetto di spese ammissibili 60.000 euro (per il 2003, era 48.000 euro).
- possibilità per i Comuni di prevedere ulteriori agevolazioni .
- proroga dell'agevolazione per gli acquisti di immobili facenti parti di interi fabbricati ristrutturati da parte di imprese di costruzione, entro il 31/12/2004 e rogitati entro il 30/6/2005. La detrazione spetta in ragione di un'aliquota del 41% (nuova misura) del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60.000 euro (nuovo tetto).

Manca nella norma la proroga dell'agevolazione Iva del 10%.

comma 17: Proroga indetraibilità Iva su autovetture e ciclomotori

Viene prorogato al 31 dicembre 2004 il regime di detrazione parziale per l'acquisto degli autoveicoli di cui all'art. 19 bis-1 Dpr 633/72 - autovetture per il trasporto di persone e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, ciclomotori, motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc - (10% elevato a 50% per i veicoli elettrici)

comma 25 - 27: Proroga rivalutazione beni d'impresa (vedi circolare del 8/1/2004)

Viene riaperta la possibilità di rivalutare i beni di impresa. La rivalutazione deve essere effettuata nel 2003 sui beni che risultano iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2002.

L'imposta sostitutiva del 19% andrà versata in 3 rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50% nel 2004, 25% nel 2005 e 25% nel 2006.

comma 28: Abitazione principale, agevolazioni per i pensionati

I Pensionati che possiedono: redditi di pensione superiori a 7.500 euro ma non a 7.800, redditi di terreni non superiori a 185,92 euro e reddito dell'abitazione principale non pagano l'Irpef che eventualmente risulta eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale, e 7.500 euro .

comma 29 : Appalti dei Comuni a ditte individuali

Gli appalti disposti dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per importi non superiori a 15.000 euro, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (di cui all'art. 31 della l. n. 457/78) possano essere oggetto di affidamento ad imprese individuali "anche in deroga alla normativa vigente.

comma 31 : Agevolazioni per le bande

Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro.

comma 33: Proroga termini per la liquidazione e l'accertamento Ici

I termini per la liquidazione e accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.

comma 41: ICI per gli immobili condonati

Per i fabbricati oggetto di condono edilizio, l'ICI è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.

comma 44 - 52: Sanatorie fiscali, disposizioni varie ed estensione al 2002

Riapertura dei condoni anche per l'anno 2002. Le regole sono le stesse previste in precedenza ma con qualche accorgimento:

- chi vuol fare il condono tombale per il 2002 deve obbligatoriamente comprendere anche gli anni precedenti;
- chi ha già aderito al tombale per gli anni precedenti, per il 2002 può fare solo il tombale
- è causa ostativa di accesso ai condoni aver ricevuto la notifica di un p.v.c, avviso di accertamento, invito al contraddittorio, non definito sulla base degli artt. 15 (liti potenziali) o 16 (liti pendenti) Legge n. 289/2002;
- è prevista la riapertura della regolarizzazione delle scritture contabili da effettuarsi sui bilanci 2003:
- per chi non aderisce al condono, i termini per l'accertamento sono prorogati di due anni anche per il 2002;
- è prevista la possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della legge; (questa norma necessita di chiarimenti)
- viene prevista la riapertura delle liti potenziali e delle liti pendenti al 1 gennaio 2004;
- i termini per i versamenti sono stabiliti entro il 16 marzo 2004.

comma 54: Trasmissione telematica dei bilanci

Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

Il professionista che provvede alla trasmissione attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.

comma 5 : L'abitazione principale non conta per le detrazioni

Il reddito complessivo va assunto al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale, ai fini della determinazione delle detrazioni di cui all'art. 13, TUIR (per redditi di lavoro dipendente, autonomo ecc.).

comma 58: Rimborsi del crediti Irpef e Irpeg precedenti il 1997

I rimborsi verranno effettuati senza tener conto dei termini di prescrizione per i soggetti beneficiari.

comma 59: Norme per gli spettacoli viaggianti

I soggetti che svolgono attività di spettacolo possono documentare i corrispettivi percepiti con la ricevuta fiscale o con lo scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, fino a un volume di affari di 50.000 euro.

comma 60 - 61: Compenso ai professionisti per invio dichiarazioni su Entratel

È previsto per gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica un compenso di euro 0,50 per dichiarazione trasmessa. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e si rivaluterà ogni anno con l'indice ISTAT (!)

La tardiva o errata presentazione delle dichiarazioni fino al 31/12/2002 è sanzionata con un importo pari a euro 51,65.

comma 63 : Aumento del 10% del moltiplicatore delle rendite catastali

A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori per la valutazione automatica in caso di compravendita di immobili, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.

I nuovi moltiplicatori saranno quindi 82,5% per i terreni e 110 per i fabbricati.

Art. 3

comma 102: Contributo di solidarietà del 3% per un triennio a carico delle pensioni di importo elevato

A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici di importo elevato (pensioni mensili eccedenti 13.398 euro) è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento.

Art. 4

comma 1 - 4: Contributo per acquisto di un apparecchio per la ricezione digitale terrestre e per acquisto o noleggio di un apparecchio per la trasmissione o la ricezione a banda larga via internet

Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio di radiodiffusione in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, viene riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro per acquisto di un apparecchio per la ricezione digitale terrestre (T-DVB/C-DVB).

Per chi invece acquista o noleggia un apparecchio per la trasmissione o la ricezione a banda larga via internet il contributo è di 75 euro. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio.

comma 8 - 9: Stanziamento per il fondo per progetti strategici nel settore informatico per l'acquisto di pc da parte di giovani

Viene previsto lo stanziamento di un fondo per finanziare la copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione.

comma 10: Istituzione del fondo "Pc alle famiglie" per l'acquisto di Pc da parte dei contribuenti con reddito inferiore a 15mila Euro

Viene previsto lo stanziamento di un fondo per finanziare la copertura delle spese relative all'istituzione di un fondo speciale, denominato «PC alle famiglie», finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002.

Stradella, 9 gennaio 2004